

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di BELLUNO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013 N. 33

PREMESSA

È diritto di chiunque richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, così come disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 97 del 2016 , nei casi in cui sia omessa la loro pubblicazione sul sito web istituzionale.

Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 97 del 2016, il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Belluno ha adottato il presente regolamento per l’attuazione dell’Accesso Civico.

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del Regolamento si intende per:

- a. CPO di BELLUNO – Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Belluno
- b. SITO WEB ISTITUZIONALE PROVINCIALE - www.consulentidellavoro.bl.it
- c. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA – CdL Barbara Balest

Art. 2

(Oggetto)

Il presente regolamento stabilisce le modalità di Accesso Civico , al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza che il CPO di BELLUNO è tenuto a rispettare per assicurare il diritto di accesso a documenti, informazioni e dati, favorendo forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali dell’Ente e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Art. 3

(Obblighi di pubblicità e trasparenza)

Il CPO di Belluno pubblica sul sito web istituzionale provinciale , nella sezione “Amministrazione Trasparente”, tutte le informazioni e relativa documentazione previste dalla normativa vigente, fatto salvo i limiti alla trasparenza previsti dal Decreto e dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

Art. 4

(Accesso Civico)

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni i documenti, le informazioni o i dati per i quali sia previsto l’obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata omessa.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione individuato ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 33/2013, così come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 97 del 2016, il quale verifica la veridicità della segnalazione.

Il CPO di Belluno, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunicando al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Art. 5

(Modalità di Accesso)

La richiesta di Accesso Civico dovrà essere inoltrata alla segreteria dell'ordine, quale ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, alla mail istituzionale ordine_cdl_belluno@libero.it o ordine.belluno@consulentidellavoropec.it.

In relazione alla loro gravità, il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza, ai sensi dell'articolo 43, comma 5 del D.Lgs. 33/2013, è tenuto a segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza è tenuto a segnalare, altresì, gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Art. 6

(Pubblicazione delle informazioni e dei dati)

Il CPO, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il CPO indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Art. 7

(Tutela contro Accesso Civico)

1. Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.